



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 gennaio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma *2-quater* della legge n. 287/1990, ai sensi del quale al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma *2-bis* beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo *14-bis* della legge n. 287/1990, adottata con provvedimento del 12 dicembre 2006, n. 16218;

VISTO il Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e, in particolare, l'articolo 23, ai sensi del quale Poste Italiane S.p.A. è il gestore incaricato *ex lege* della fornitura di tale Servizio Universale;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59;

VISTA la segnalazione di Utilitalia (di seguito, "Segnalante") pervenuta il 20 ottobre 2023 e successivamente integrata il 7 novembre 2023;

VISTA la documentazione presente nel fascicolo;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO che la società Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste Italiane”), in quanto concessionaria del Servizio Universale postale ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, è impresa che esercita la gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO che, attraverso la controllata PostePay S.p.A. (di seguito, “PostePay”), da inizio 2023 Poste Italiane è attiva nel settore della fornitura di energia elettrica e gas naturale a condizioni di libero mercato, commercializzando offerte con il marchio Poste Energia tramite la rete postale e gli uffici postali, di cui ha la disponibilità esclusiva in virtù delle attività svolte al fine di garantire il servizio universale postale;

CONSIDERATO che Poste, in quanto affidataria del servizio universale postale, laddove renda disponibili beni o servizi, anche informativi, di cui abbia la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte nel perimetro del servizio universale postale a società da essa partecipate o controllate nei mercati diversi da quelli postali, è tenuta a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti;

CONSIDERATO che, dagli atti del procedimento, risulta che Poste Italiane, in presenza di esplicite richieste inviate tra giugno e luglio 2023 da due società concorrenti di PostePay nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (A2A Energia S.p.A. e Iren Mercato S.p.A.) di accesso, a parità di condizioni e ai sensi dall’articolo 8, comma 2-*quater*, della legge n. 287/1990, alle risorse messe a disposizione di PostePay per promuovere e commercializzare l’offerta Poste Energia, avrebbe negato tale accesso;

CONSIDERATA l’istanza del Segnalante di adozione di misure cautelari, consistenti: (i) nell’ordine rivolto a Poste Italiane di interrompere le attività di promozione e commercializzazione dell’offerta Poste Energia per mezzo dei beni e servizi di cui Poste Italiane dispone in virtù del proprio ruolo di fornitore esclusivo del servizio universale postale, almeno finché non ne sia garantito l’accesso a condizioni equivalenti anche agli operatori concorrenti; e (ii)

nell'ordine rivolto a Poste Italiane di garantire agli operatori concorrenti l'accesso a tali beni e servizi, a condizioni equivalenti;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni suesposte, che Poste Italiane potrebbe aver posto in essere una condotta in violazione dell'articolo 8, comma 2-*quater* della legge n. 287/1990;

RITENUTO, inoltre, che le condotte di Poste Italiane si inseriscono in un contesto singolare, caratterizzato dalla fine dei regimi tutelati nella fornitura di energia elettrica e gas naturale, che ha favorito l'entrata di numerosi nuovi operatori e che la recente parziale proroga della maggior tutela nelle forniture di energia elettrica a tutto giugno 2024 ha ulteriormente ampliato il periodo temporale in cui gli utenti domestici avranno la possibilità di scegliere il fornitore sul mercato libero;

RITENUTO che in tale periodo di transizione gli operatori attivi abbiano forti incentivi ad attrarre nuovi clienti provenienti dal regime tutelato, aumentando così la pressione concorrenziale in questi mercati, e che in questo contesto un vantaggio competitivo esclusivo e difficilmente replicabile come quello su cui può contare PostePay appaia idoneo ad alterare illegittimamente e irrimediabilmente le dinamiche concorrenziali, in quanto PostePay sarebbe in grado di attrarre nuovi clienti contattando i numerosi utenti che ogni giorno utilizzano i servizi postali e finanziari del gruppo Poste Italiane;

RITENUTO che sussista l'urgenza di avviare un procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari comportanti l'imposizione a Poste Italiane dell'obbligo di garantire l'accesso ai concorrenti alle risorse messe a disposizione di PostePay a condizioni equivalenti, al fine di ripristinare il *level playing field* ed evitare che le condotte di Poste Italiane possano produrre danni gravi e irreparabili alla concorrenza durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, al fine di accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 8, comma 2-*quater* della legge n. 287/1990;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) l'avvio del procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nei mercati interessati;
- d) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni sette decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento per la presentazione da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza - 2 di questa Autorità entro cinque giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- e) che il responsabile del procedimento è il dottor Matteo Aggio;
- f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;
- g) che il termine di chiusura del procedimento è fissato al 19 luglio 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli